

L'usufrutto attribuito con testamento è legato

Angelo Busani

L'usufruttuario è erede se gli vengono attribuite altre porzioni di patrimonio

La disposizione testamentaria che attribuisca l'usufrutto generale del patrimonio del defunto è da qualificare come legato (in conto di legittima, se il testamento non dispone diversamente); se, tuttavia, oltre a disporre l'usufrutto, il testatore effettui altre attribuzioni di porzioni del proprio patrimonio, l'usufruttuario deve essere qualificato come erede. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza

13868 del 31 maggio 2018.

Un testatore aveva redatto il proprio testamento attribuendo al coniuge l'usufrutto del suo patrimonio e destinandogli pure «tutti i macchinari e attrezzi agricoli, trattori, motocoltivatori ed eventuale patrimonio zootecnico». Apertasi la successione, è stato instaurato un giudizio per lesione della quota di legittima e per contestare la divisione fatta dal testatore: si è resa rilevante la qualificazione in termini di erede o di legatario del coniuge superstite. Il tema non è da poco: ad esempio, l'erede (a meno che l'eredità non sia accettata con il beneficio di inventario) risponde dei debiti

anche oltre il valore dell'attivo ereditario, mentre il legatario ne risponde solo se ne sia stato onerato dal testatore e nei limiti del valore del legato.

La questione è rilevante anche perché l'opinione della qualificazione dell'usufruttuario come legatario non è per nulla pacifica in giurisprudenza. Nella sentenza 13868/2018 l'usufruttuario è ritenuto un legatario. Qualificata, dunque, come legato l'attribuzione dell'usufrutto generale, si trattava poi di comprendere, dato che si giudicava di un legato a favore del coniuge e, quindi, di un legittimario, se il legato fosse da considerare come disposto «in conto» oppure «in sostitu-

zione» della quota di legittima.

Ebbene, secondo la Cassazione, la qualificazione di un legato come «in sostituzione» di legittima «postula che, dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, risulti la chiara e inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva» cosicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi «in conto» di legittima.

— **A.Bu.**

— **E.Sma.**